

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

| |
|--|
| REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 |
|--|

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 1 del DPR n. 59/2013 e dell'art. 1 della Circolare 7 novembre 2013 prot. n. 0049801 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si applica alle piccole e medie imprese non soggette ad AIA, ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad AIA, a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del DPR 59/2013, ai progetti sottoposti alla VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
- b) Autorità competente: il Libero Consorzio Comunale o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
- d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) sportello unico per le attività produttive (Suap): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Art. 3

Autorizzazione Unica Ambientale

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, in quanto non soggette a rilascio dell'AUA, le autorizzazioni agli scarichi riferite a reflui domestici ed assimilati (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e art. 2 del D.P.R. 227/2011) recapitanti nella pubblica fognatura di prima categoria (ex art. 5 della l.r. n. 27/85) e nelle reti fognarie consortili delle ex aree di sviluppo industriale, denominate pubbliche fognature di seconda categoria (ex art. 5 della l.r. n. 27/85), e nonché le autorizzazioni allo scarico di reflui domestici ed assimilati non recapitanti nella pubblica fognatura.

Sono soggette alla presente regolamentazione le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio delle superfici esterne, recapitanti e non recapitanti in pubblica fognatura, qualora provengano da aree non coperte di stabilimenti e/o di insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali, agricole e turistico - ricettive) in presenza di impianti tecnologici o qualora si effettui il deposito non protetto e/o le lavorazioni e/o la movimentazione (carico e scarico, travaso) e la manipolazione direttamente o indirettamente, di sostanze liquide o solide (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, rifiuti, sottoprodotti, etc.) con significativo grado di contaminazione di sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità

competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Art. 4

Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale compilata sulla modulistica appositamente predisposta, e disponibile sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3 è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente.

Il SUAP verifica la correttezza formale della domanda ed in particolare verifica:

- Se l'istanza è stata redatta utilizzando la modulistica predisposta;
- Se trattasi di attività per cui si deve procedere alla verifica di cui all'art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e, in tal caso, se l'autorità competente a tale verifica (ARTA) ha già valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Qualora, pur se l'attività rientra tra quelle assoggettate alla procedura di screening di assoggettabilità alla VIA, non si sia ancora concluso il processo con la relativa esclusione, il SUAP, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del DPR 59/2013, rigetta l'istanza.
- In funzione dei titoli abilitativi richiesti e/o posseduti, verifica la rispondenza delle schede allegate previste.
- L'avvenuto versamento delle spese di istruttoria ai sensi del vigente regolamento del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta approvato con Delibera Commissariale n. 8 del 25.05.2015, in vigore dal 01.01.2016 e dell'imposta di bollo.

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il Suap ne dà comunicazione alla Ditta, specificando gli elementi mancanti.

Dopo aver verificato la correttezza formale della domanda, il SUAP la trasmette immediatamente, in modalità telematica al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, individuato quale Autorità Competente, e ai soggetti competenti per come definiti dall'art. 2 del DPR 59/2013. Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (data e protocollo di ingresso al SUAP).

Qualora i soggetti competenti riscontrassero la necessità di integrare la documentazione presentata dalla ditta, lo comunicano tempestivamente e in modalità telematica al SUAP e, per opportuna conoscenza al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Suap o della sua successiva regolarizzazione, il SUAP raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica, alla Ditta.

Decorso il termine fissato, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al Suap, della documentazione integrativa richiesta.

Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, il SUAP procede ad archiviare l'istanza e ne dà comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed ai soggetti competenti in materia ambientale. Resta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Le attività di vigilanza e controllo, in ottemperanza alle normative tecniche vigenti, restano di pertinenza dei Soggetti competenti in materia ambientale che partecipano alla procedura di rilascio dell'AUA. Agli stessi resta in carico l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente l'endoprocedimento di propria competenza.

Qualora, in seguito alla suddetta attività di vigilanza e controllo, venisse rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e/o delle norme tecniche vigenti, i soggetti competenti dovranno anche darne tempestiva comunicazione al Libero Consorzio Comunale che, se lo ritenesse necessario, potrà sospendere o revocare l'AUA rilasciata.

Procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7)

Ricevuta l'istanza il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, quale Autorità competente, entro cinque giorni, in ottemperanza all'art.4, comma 7, del DPR 13/03/2013, n.59 e alle normative di settore, indice la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 (comma 2) e 14-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, e normativa di attuazione e modificazione, invita i soggetti competenti coinvolti, che per normativa devono intervenire nel procedimento, a parteciparvi e fissa i termini perentori entro i quali richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e rendere le determinazioni relative alla decisione oggetto della CDS.

Acquisisce gli specifici pareri, se previsti (ad es. Comune, ARTA, Ente gestore del servizio idrico integrato ed altri) ed adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale comprensivo dei diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al Suap, entro il termine di 90 giorni (salvo termini interruttivi per richiesta integrazioni) dalla presentazione dell'istanza. Il Suap provvede a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale al gestore. Resta ferma la facoltà di convocare la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge 07/08/1990, n.241, e normativa di attuazione e modificazione, ove necessario o opportuno ai fini della definizione del procedimento.

Procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7)

Entro 5 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Suap, e comunque entro i 5 giorni successivi dal ricevimento a mezzo pec dell'istanza, il Libero Consorzio Comunale, indice la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 (comma 2) e 14-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, e normativa di attuazione e modificazione, invitando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14-ter, comma 2-bis e 2-ter della legge 241/1990 a parteciparvi.

Nell'ambito della conferenza dei servizi può essere effettuata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 14-ter comma 8 della legge 241/1990.

Sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, il Libero Consorzio Comunale quale Autorità competente adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale e lo trasmette al Suap

entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni). Resta ferma la facoltà di convocare la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge 07/08/1990, n.241, e normativa di attuazione e modificazione, ove necessario o opportuno ai fini della definizione del procedimento.

Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4 comma 4 e 5)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Suap indice, se necessaria, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Dpr 160/2010 convocando l'Autorità competente (Libero Consorzio Comunale), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14-ter, comma 2-bis e 2-ter della legge 241/1990.

Nell'ambito della conferenza dei servizi il Libero Consorzio Comunale, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti, adotta l'autorizzazione unica ambientale entro i termini stabiliti dallo Sportello Unico Attività Produttive, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento ovvero nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il Suap provvede ad adottare e a rilasciare il provvedimento unico di cui all'articolo 7 del Dpr 160/2010.

Procedimenti in cui è richiesto il rinnovo solo di parte dei titoli abilitativi posseduti dalla Ditta ma sono ancora validi altri titoli abilitativi

L'articolo 3, comma 6, del Dlgs 59/2013 prevede un'attività istruttoria più completa ed integrata ed una scadenza unica del titolo autorizzativo rilasciato al termine del procedimento: quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.

Una durata così estesa dell'autorizzazione unica ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, esige che l'autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell'impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.

A tal fine, la Ditta non sarà costretta a presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, poiché l'applicazione in via analogica della disposizione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale all'articolo 5, comma 2, consentirà al medesimo di far riferimento alla documentazione già in possesso del soggetto competente in materia ambientale, nel caso in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

In tal caso, la Ditta dovrà semplicemente fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base delle suddette autorizzazioni.

Resta comunque inteso che il rilascio del provvedimento di AUA resta subordinato all'espressione di parere espresso dai soggetti competenti in materia ambientale interessati.

Art. 5

Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale

La variazione di Titolarità (Voltura) dell' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), in forza di: affitto ramo d'azienda - cessione d'azienda – donazione – fusione – scissione - cambiamento di forma giuridica - cessione e/o acquisizione di quote - conferimento di ramo d'azienda – compravendita o altro, deve essere richiesta, per la presa d'atto, al Libero Consorzio Comunale, utilizzando il modello disponibile sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta o quello previsto dalle piattaforme digitali dei SUAP competenti.

Art. 6

Pagamento dei diritti di istruttoria

La Ditta richiedente è obbligata al rimborso delle spese d'istruttoria sul procedimento relativo al rilascio, rinnovo, modifiche sostanziali e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, nella misura e con le modalità indicate nel vigente regolamento del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta approvato con Delibera Commissariale n. 8 del 25.05.2015.

A modifica di quanto stabilito all' art. 7 del suddetto regolamento, il versamento delle spese d'istruttoria deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) - Servizio Tesoreria Unicredit S.P.A. - Codice Iban: IT95R02008 16700 000300126391